

Pubblicato il 13/01/2017

Sent. n. 12/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Carmine Camera, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Frisina, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

contro

Comune di Oppido Mamertina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Freno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Rosario Infantino in Reggio Calabria, via S.Caterina Tr. Privata, 21;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Oppido Mamertina sull'istanza presentata il 12 agosto 2015, tesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 DPR 6 giugno 2001 n. 380;

nonché quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 giugno 2016 per l'annullamento

del provvedimento con il quale l'Area servizi tecnici - settore Urbanistico del Comune ha rigettato l'istanza del ricorrente, presentata il 12 agosto 2015, tesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, comunicato con nota n. prot. 4536 del 10 maggio 2016;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Oppido Mamertina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha dapprima agito con l'azione avverso il silenzio frapposto dal Comune di Oppido Mamertino sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria meglio indicato in epigrafe, denunciandone l'illegittimità in forza di articolati motivi di diritto, come da atto introduttivo.

Si è costituito il Comune resistente con memoria depositata il 12 gennaio 2016, contestando la domanda proposta e chiedendone la reiezione.

L'istante ha proposto motivi aggiunti notificati in data 10 giugno 2016 e depositati il 22 giugno successivo, a mezzo dei quali ha impugnato il provvedimento espresso di rigetto assunto dal Comune con nota del 10 maggio 2016.

Con tale seconda impugnativa, parte esponente ha articolato il seguente motivo di diritto:

-violazione degli artt. 3, 10 e 36 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 – Violazione dell'art. 9 DM n. 1444/68 ed errata applicazione –Eccesso di potere per illogicità manifesta, per violazione del divieto di aggravamento del procedimento, per carenza di istruttoria – manifesta ingiustizia. Travisamento dei fatti e degli atti. Contraddittorietà. Sviamento di potere – Disparità di trattamento e difetto assoluto dell'istruttoria – mancanza di idonea motivazione.

L'Ente comunale ha controdedotto con memoria di costituzione depositata il 4 luglio 2016.

Concessa la richiesta misura cautelare con ordinanza n. 7/2016, resa alla camera di consiglio del 13 gennaio 2016, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 13 dicembre 2016.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso principale, posto che l'ente comunale ha adottato apposito diniego espresso sull'istanza di sanatoria de qua, con riveniente sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente rispetto alla originaria domanda di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione.

3. Concentrato così lo scrutinio del Collegio sul ricorso per motivi aggiunti, il Collegio deve rilevare l'infondatezza del gravame.

Risulta dagli atti e dagli accertamenti compiuti dai tecnici comunali, i quali godono di indubbia pregnanza probatoria, che l'opera realizzata dall'esponente è situata a distanza inferiore rispetto ai 10 ml. prescritti per le pareti antistanti di fabbricati adiacenti, in contrasto con le prescrizioni di cui al DM n. 1444/68, ciò ostando alla sanabilità dell'intervento edilizio.

Non par dubbio al Collegio che, una volta avvenuta la copertura e il tamponamento della scala esterna a servizio dell'edificio del ricorrente, si prefigura esattamente la fattispecie contestata dall'Amministrazione comunale, posto che si fronteggiano per l'appunto e di risulta pareti finestrate adiacenti.

Pertinenti appaiono al riguardo i richiami giurisprudenziali operati dalla difesa comunale, laddove è evidenziato che il divieto di cui al DM n. 1444/68, dettato in materia di distanze fra fabbricati, si riferisce anche al caso in cui una sola delle due pareti prospicienti sia finestrata, essendo peraltro indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente ed essendo altresì sufficiente (ai fini del rispetto della distanza inderogabile) che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ed anche se tratti di parete sono privi di finestre.

Ora, non sembra dubbio che la parete in policarbonato eretta dall'istante debba considerarsi parete finestrata o comunque parete che fronteggia una parete finestrata e cioè quella appartenente al fabbricato adiacente.

Precisato che il fulcro motivazionale del provvedimento di diniego è incentrato sulla detta condizione ostativa, non può neppure essere seguita la taccia di difetto di motivazione pure prospettata nei motivi aggiunti.

Il diniego infatti si basa sulla dedotta trasgressione dell'obbligo di rispettare le distanze rispetto alle varie proprietà limitrofe indicate in atti nonché sulla modifica della sagoma del fabbricato viciniore, che pure pare prefigurarsi, come correttamente dedotto dalla difesa del Comune.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato siccome infondato.

Sussistono tuttavia presupposti di legge per compensare interamente le spese tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, così provvede:

- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa le spese tra le parti:

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore

Angela Fontana, Referendario

L'ESTENSORE

Filippo Maria Tropiano

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO